

## INPS: sospesi sino al 2021 i termini di prescrizione per i contributi dovuti alla G.D.P.

### Recepite dall'Istituto le novità in materia di prescrizione della contribuzione dovuta dalle pubbliche amministrazioni disposte dal D.L. n. 4/2019

Con la [circolare n. 122 del 06-09-2019](#) l'Istituto ritorna a trattare la tematica della **prescrizione della contribuzione nella Gestione dei Pubblici Dipendenti (GdP)** che in questi due anni ha occupato e preoccupato le nostre strutture e i funzionari di categoria.

Lo spunto nasce dalle previsioni del D.L. n. 4/2019 (art. 19) che ha introdotto una **sospensione dei termini di prescrizione** della contribuzione obbligatoria per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle competenze dovute dalle amministrazioni pubbliche per le **gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS**.

La circolare precisa tale sospensione **resterà in vigore sino al 31-12-2021**.

L'art. 19 sopra citato ha in sostanza integrato l'art. 3 della L. 335/95 inserendo il comma 10bis che dispone: "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001, **i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore**"

Preso atto della novità normativa, l'Istituto fornisce **l'elenco delle amministrazioni alle quali è applicabile la sospensione** dei termini di prescrizione e, di converso, precisa che i datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione fornendo un elenco delle stesse.

Un'altra precisazione importante è quella inerente **la tipologia di contribuzione interessata alla sospensione**: è quella dovuta alle gestioni

### In questo numero:

*INPS: Sospesi sino al 2021 i termini di prescrizione per i contributi dovuti dalla G.D.P.,*

*INAIL: integrazione del premio annuale dovuto per l'assicurazione infortuni domestici,*

*INCA Lombardia: buone prassi dei nostri uffici in un ricorso avverso indebito INPS,*

*MLPS: emanata la circolare esplicativa che precisa le regole del contratto di espansione,*

#### Immigrazione:

*Pds-Ue-slp per i figli minori: le disposizioni del Ministero dell'Interno,*

*Reddito di cittadinanza bloccato per i cittadini stranieri: un'azione legale di contrasto.*

## Il decreto n. 4/2019 integra le disposizioni previste dalla L. 335/95 inerenti i termini di prescrizione della contribuzione dovuta dalle amministrazioni pubbliche ed introduce una sospensione degli stessi sino al 31-12-2021

previdenziali esclusive amministrate dall'INPS e, quindi: la contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).

L'Istituto precisa che sono **escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione** le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l'erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). Infine, la sospensione dei termini, **non si applica ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato**.

La circolare ricorda che la contribuzione relativa ai periodi di competenza dal 01-01-2015 potrà esser versata entro il 2020 nel rispetto dei relativi termini prescrizionali (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).

Nell'ultimo punto del documento l'INPS pone in relazione la nuova norma con le disposizioni emanata in precedenza e chiarisce che quanto illustrato con [la circolare n. 169/2017](#) **continua ad applicarsi alle amministrazioni non qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001**.

### INAIL: integrazione del premio annuale dovuto per l'assicurazione infortuni domestici

L'INAIL, con nota del 9 settembre 2019, informa che il **15 ottobre 2019 scade il termine per effettuare il pagamento dell'integrazione di € 11,09** relativo all'importo annuale **della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici**.

La legge di bilancio 2019 ha rivisto in aumento l'importo annuale della polizza, obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, ma ha anche previsto una revisione in positivo delle prestazioni quale stimolo ad assolvere questo obbligo.

In una lettera inviata agli assicurati che ad inizio anno hanno versato € 12,91 per il rinnovo dell'assicurazione, l'INAIL ricorda che il nuovo premio annuale, stabilito dall'ultima legge di bilancio è accompagnato da un'**estensione della platea dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni**. Sul versante delle prestazioni, le novità, sinteticamente riportate nella [brochure pubblicata sul sito INAIL](#), riguardano, in particolare, **l'abbassamento della percentuale medico-legale di invalidità richiesto per la costituzione della rendita**, sceso dal 27% al 16%.

Un'altra novità, introdotta dall'ultima legge di bilancio, è la **nuova prestazione una tantum pari a € 300, nei casi in cui l'inabilità permanente accertata a seguito dell'infortunio è compresa tra il 6% e il 15%**.

E' importante poi ricordare che nella tutela assicurativa è compreso anche **l'infortunio mortale** e ai superstiti viene corrisposta oltre ad una rendita, anche **l'assegno una tantum** per infortunio mortale, che dal 1° gennaio 2019 è **pari a € 10.000**. Infine l'assicurazione prevede nei casi di grave invalidità **il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni** che necessitano assistenza continua.

Il pagamento dell'integrazione può avvenire con il bollettino PA precompilato ricevuto via posta in modalità telematica dal sistema pagoPA del sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA.

Le modalità di pagamento sono le stesse anche per chi quest'anno non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i [requisiti previsti dalla normativa](#): INAIL sta procedendo all'invio di un bollettino precompilato agli assicurati presenti nella propria banca dati che non risultano in regola, che potranno utilizzarlo per pagare € 24 del premio annuale in un'unica soluzione. In questo caso il versamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, in quanto la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.

**Attenzione:** sugli avvisi di pagamento, nella sezione "Banche ed altri canali", è riportato il codice CBILL "BE7KK", anziché il codice CBILL "BE77K". Ciò non ostacola in alcun modo il pagamento attraverso Poste italiane, mentre per i canali in cui è richiesta l'imputazione manuale del codice CBILL è sufficiente barrare il codice errato e scrivere o comunicare all'operatore quello corretto. Nei casi in cui, pur avendo già versato la quota di 12,91 euro, sia stata ricevuta la richiesta di pagamento del premio annuale di 24 euro, è necessario consegnare o inviare quanto prima la copia della ricevuta di pagamento alla sede INAIL territorialmente competente in relazione al proprio domicilio, che provvederà a recapitare la richiesta di integrazione del premio pari a 11,09 euro, che andrà versata entro il 15 ottobre.

### INCA Lombardia: buone prassi dei nostri uffici in un ricorso avverso indebito INPS

Con il presente articolo vi diamo riscontro di un interessante vicenda che ha visto **l'INPS ritirarsi da un procedimento giudiziario** rinunciando alla materia del contendere di fronte alle richieste avanzate dall'avv. Roberta Palotti, coordinatore legale di INCA Lombardia, in un caso patrocinato

segue pg. 3

dalla nostra sede di Monza. **Si tratta di un caso di indebito pensionistico** che ha avuto inizio nel 2016 quando l'assistito, consapevole di trovarsi in una situazione che avrebbe generato un indebito (l'INPS stava erogando l'assegno ordinario di invalidità, incompatibile con la rendita INAIL di cui era titolare) ha chiesto ai nostri uffici di trasmettere istanza di ricostituzione per comunicare la situazione e bloccare così la costituzione di un indebito; INPS risponde nel 2017 con un provvedimento senza importi a debito o a credito e senza cessare di metter in pagamento l'AOI, salvo poi notificare un provvedimento di indebito di circa. € 20.000 nel 2018.

Avverso tale provvedimento si è proceduto con un ricorso prima amministrativo e poi giudiziario sulla base delle seguenti **argomentazioni: in primo luogo INPS era a conoscenza dell'esistenza di una prestazione incumulabile che avrebbe generato un indebito, per la quale avrebbe dovuto intervenire:** questo assunto è illustrato dall'Istituto nella circ. 31/2006 ed è stato confermato dalla circolare 47/2018.

**In secondo luogo, va considerato l'atteggiamento collaborativo del pensionato** che ha provveduto a segnalare l'incongruenza operata dall'INPS nel rimettere in pagamento l'AOI malgrado la titolarità della rendita INAIL comunicata con ricostituzione.

**Infine, ai sensi dell' art. 52 L. 88/89 e dell' art. 13 L. 412/91 e in virtù degli effetti derivanti dal principio di affidamento del percettore in buona fede, che matura e si consolida nel tempo,** la richiesta è stata considerata opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria.

Bisogna qui evidenziare un passaggio tratto da una sentenza della Corte dei Conti su un caso di indebito della GDP, che è stato proficuamente utilizzato in sede di ricorso, in cui afferma che il principio **"della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, consente la irripetibilità delle somme indebitamente percepite nel caso in cui l'erronea erogazione si sia protratta per un significativo lasso di tempo"**. L'unico aspetto critico è la quantificazione del lasso di tempo entro cui è da ritenersi tempestivo l'intervento di rettifica dell'INPS, ma sotto questo aspetto sono le stesse circolari dell'Istituto a confermare le nostre considerazioni: **"Qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate in ogni caso; mentre non sono più recuperabili le somme indebitamente erogate successivamente alla predetta comunicazione"** (circ. INPS 31/2006 p.to 2.2.2) e ancora: **"se l'interessato comunica all'Istituto circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le strutture territoriali competenti sono tenute a rettificare tempestivamente i provvedimenti errati, non essendo recuperabili, per quanto sopra esposto, le somme indebitamente erogate dopo la predetta comunicazione"** (circ. INPS 47/2018 p.to 2).

INPS ha dapprima emesso una delibera di respinta del ricorso amministrativo, ma in seguito alla presentazione del ricorso giudiziario, per il quale era già stata fissata l'udienza per il 19 novembre, **ha proceduto in autotutela all'abbandono del debito** notificandolo alla nostra struttura lo scorso 3

settembre.

Non si è quindi giunti a sentenza, ma **riteniamo che tutte le indicazioni sopra riassunte e i riferimenti normativi potranno essere utilmente considerati dai nostri uffici e dai loro consulenti legali per avvalorare e motivare i ricorsi** amministrativi e giudiziari che si decidesse di presentare qualora si presentassero casi analoghi di indebiti pensionistici notificati dall'Istituto con tali modalità.

**MLPS: emanata la circolare esplicativa che precisa le regole del contratto di espansione**

Con la [circolare n. 16 del 06-09-2019](#) attuativa dell'articolo 26-quater del D.L. n. 34/2019 il Ministero puntualizza le regole inerenti la **possibilità di uscita anticipata** dei lavoratori dipendenti di aziende che sottoscrivono il contratto di espansione. Abbiamo già trattato l'argomento con la NI n. 258 del 24 luglio u.s..

Ricordiamo che il contratto di espansione è una **norma sperimentale in vigore dal 01-01-2019 al 31-12-2020** riservata ad **aziende con almeno 1.000 dipendenti** interessate ad un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale da determinare una modifica dei processi aziendali, e uno sviluppo tecnologico dell'attività svolta e che preveda nuove assunzioni a tempo indeterminato e un progetto di riqualificazione del personale già dipendente.

La norma consente ai lavoratori dipendenti che maturino entro cinque anni i requisiti a pensione anticipata o di vecchiaia con i requisiti ordinari **uno scivolo della durata massima di cinque anni** (in cui comprendere la finestra di 3 mesi introdotta dal D.L. n. 4/2019 prevista per l'anticipata) con pagamento da parte dell'azienda di un'indennità economica sino al raggiungimento della pensione. Per i lavoratori che aderiranno allo scivolo, l'azienda procederà al **licenziamento degli stessi con una procedura collettiva non oppositiva**, versando il ticket NASpl. Di seguito l'azienda dovrà **integrare al valore della NASpl** un importo tale da raggiungere il valore della pensione maturata al momento del licenziamento senza però versare contribuzione per i lavoratori che accederanno alla pensione di vecchiaia. Per i lavoratori che accederanno alla pensione anticipata, invece, l'azienda dovrà farsi anche carico della contribuzione previdenziale dovuta dal termine della copertura NASpl. E' importante precisare che i lavoratori aderenti allo scivolo **godranno di una clausola di salvaguardia** che li esonererà da qualsiasi futura modifica dei requisiti previdenziali.

Lo scivolo, **non potrà consentire l'accesso ad altre forme di pensionamento**, come ad esempio quota 100 o opzione donna, mentre resta da chiarire se per il pensionamento di vecchiaia o anticipato si potrà far ricorso al cumulo dei periodi assicurativi.

Ricordiamo infine che l'attivazione del contratto deve essere preceduta da una **procedura di consultazione sindacale**, finalizzata **alla stipula del contratto di espansione** tra azienda e parti sociali alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

## Pds-Ue-slp per i figli minori

### Le disposizioni del Ministero dell'Interno

Nei giorni scorsi abbiamo appreso che alcune Questure hanno modificato il proprio orientamento a proposito del **rilascio del pds-Ue-slp a favore dei figli minori nati in Italia ovvero che hanno fatto ingresso a seguito di ricongiungimento familiare.**

Pare che con una recente risposta ad un quesito, il Ministero dell'Interno abbia fornito alle Questure alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle norme che regolano il rilascio del permesso per lungosoggiornanti ai figli minori in presenza di un genitore già titolare dello stesso titolo di soggiorno. Il tutto nasce dalla **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-469/13** (si legga a tale proposito anche la circolare del [Ministero dell'Interno del 23.07.2014](#)) **che ha stabilito che la Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle in essa contenuta, un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo nel caso dei minori** che si trovano nella posizione citata. Secondo il Ministero, l'art. 31 del TUI che prevede che il figlio minore segua la condizione giuridica del genitore, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive, per quanto concerne il requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, deve essere applicato secondo l'interpretazione contenuta nella citata sentenza della CGUE pertanto, **i figli minori dovranno dimostrare di essere in possesso di tale requisito per ottenere il pds-Ue-slp.** Per gli aspetti reddituali, il combinato disposto degli artt. 9 del TUI e 16 del DPR n° 394/99 prevede di accertare i presupposti reddituali attraverso una valutazione complessiva del patrimonio familiare del minore.

Infine, per quanto concerne **la conoscenza della lingua italiana**, il Ministero riprende quanto stabilito dal Decreto del Ministero del 4.06.2010 che **esclude i soli figli minori di anni 14 dall'obbligo di sostenere il test di lingua italiana.** In questi giorni, **sottoporremo la questione ai nostri legali di riferimento al fine di conoscere un loro parere al riguardo.** Nel frattempo chiediamo alle strutture del territorio di monitorare la questione.

## Reddito di cittadinanza bloccato per i cittadini stranieri

### Un'azione legale di contrasto

Dopo la partenza in tutta fretta del reddito di cittadinanza nell'aprile scorso, **l'Inps**, con circolare n. 100 del 5 luglio, **ha bloccato l'esame di tutte le domande dei cittadini stranieri:** una situazione assurda e ingiustificata contro la quale le associazioni hanno

### proposto ricorso al Tribunale di Milano.

La vicenda è conseguenza del c.d. **"emendamento Lodi"** che è stato introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 4/19 sul reddito di cittadinanza. L'emendamento prevede **l'obbligo per tutti i cittadini extra UE di produrre**, non solo l'attestazione ISEE come i cittadini italiani e europei, ma anche **una certificazione - spesso impossibile da reperire - "rilasciata dalla competente autorità' dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana" attestante la situazione reddituale e patrimoniale all'estero nonché la composizione del nucleo familiare.**

Si tratta **di una richiesta già di per sé illegittima** (in quanto l'ISEE viene già rilasciato dopo le verifiche dell'Agenzia delle entrate alla quale sia italiani che stranieri devono denunciare redditi e patrimoni esteri) e comunque **spesso impossibile da soddisfare per l'inesistenza, nei paesi di provenienza, di un adeguato sistema di certificazione.**

La norma prevede comunque che **un successivo decreto ministeriale stabilisca i paesi per i quali è "oggettivamente impossibile" procurarsi tale documentazione**, ma il termine per l'emanazione del decreto è scaduto il 18 luglio scorso e il decreto non è stato emanato.

Il blocco nella erogazione del reddito di cittadinanza esclude a tempo indeterminato i cittadini stranieri senza alcuna giustificazione e deve quindi essere immediatamente rimosso.

Dopo aver inutilmente sollecitato l'INPS, senza ottenere risposta, ASGI, Avvocati per Niente, Fondazione Guido Piccini e NAGA hanno quindi **depositato un ricorso chiedendo che il Tribunale ordini all'INPS di modificare la circolare e procedere all'esame delle domande presentate dai cittadini stranieri alle stesse condizioni previste per gli italiani** (comunicato stampa di APN - Avvocati per Niente, ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, FONDAZIONE GUIDO PICCINI, NAGA del 11.09.2019).



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)